LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2026, n. **197**.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della risorsa mare» e, in particolare, l'articolo 34;

Vista la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore

in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 settembre 2026;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte seconda»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).»;

b) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e VIII-*bis* alla parte seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonché a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attività contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-*ter*), le parole: «o rumore» sono sostituite dalle seguenti: «, rumore, odore»;

b) alla lettera i-*quater*), dopo le parole: «all'allegato VIII» sono inserite le seguenti: «o all'allegato VIII-*bis*» e le parole: «svolte nel luogo suddetto» sono sostituite dalle seguenti: «elencate nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito»;

c) la lettera i-*quinquies*) è sostituita dalla seguente:

«i-*quinquies*) valore limite di prestazione ambientale: un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;»;

d) la lettera i-*sexies*) è sostituita dalla seguente:

«i-*sexies*) profonda trasformazione industriale: l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;»;

e) alla lettera *l)*, dopo la parola: «programma,» è inserita la seguente: «installazione,» e dopo le parole: «nel caso» sono inserite le seguenti: «delle installazioni,»;

f) alla lettera l-*bis*), dopo la parola: «opera» è inserita la seguente: «, installazione,», dopo la parola: «potenziamento» sono inserite le seguenti: «dell'installazione,» e dopo le parole: «l'allegato VIII» sono inserite le seguenti: «, o l'allegato VIII-*bis*,»;

g) alla lettera l-*ter*):

1) al numero 2), la parola: «idonee» è sostituita dalla seguente: «attuabili» e le parole: «, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Unione europea, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli»;



2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese la salute umana e la protezione del clima»;

h) alla lettera l-*ter*.2), le parole: «, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito»;

i) dopo la lettera l-*ter*.2) è inserita la seguente:

«l-*ter*.3) norme operative: le norme per condizioni operative uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 70 *decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;»;

l) alla lettera l-*ter*.5), dopo la parola: «protezione», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «della salute umana e» e la parola: «suo» è sostituita dalla seguente: «loro»;

m) dopo la lettera l-*ter*.5) sono inserite le seguenti:

«l-*quater*) livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili o BATAEPL: gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;

l-*quinquies*) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;

l-*sexies*) valori di riferimento: la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;»;

n) alla lettera o-*quinquies*), dopo la parola: «progetto» sono aggiunte le seguenti: «o il gestore a esercire l'installazione»;

o) dopo la lettera o-*quinquies*), è inserita la seguente:

«o-*sexies*) registrazione: procedura alternativa alla autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale assume impegni conformi ai requisiti previsti;»;

p) alla lettera *v)*, dopo la parola: «protezione» sono inserite le seguenti: «della salute umana o»;

q) la lettera v-*sexies*) è sostituita dalla seguente:

«v-*sexies*) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");»;

r) dopo la lettera v-*octies*) sono aggiunte le seguenti:

«v-*novies*) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122;

v-*decies*) unità di bestiame (UBA): un'unità di misura *standard* che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato VIII-*bis* alla parte seconda;

v-*undecies*) livelli di emissione associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

v-*duodecies*) livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;

v-*terdecies*) garanzia della conformità: i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento:

1) promozione della conformità;

2) monitoraggio della conformità;

3) verifica e esecuzione.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle lettere *a)* e b-*bis*) del presente comma;»;

2) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII-*bis* alla parte seconda, ove non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29-*septiesdecies*, comma 1 o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-*septiesdecies*, comma 2.»;

b) al comma 15, le parole: «alla lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)* e b-*bis*)»;

c) al comma 16:

1) alla lettera *d)*, dopo la parola: «efficiente», sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile»;

2) dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

«d-*bis*) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; d-*ter*) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*octies*;».

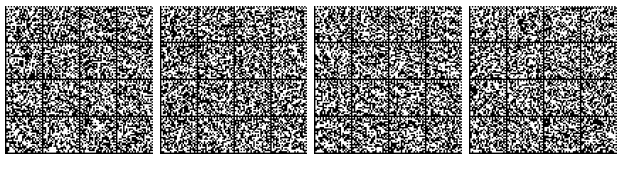

Art. 4.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: «i progetti relativi alle» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni che svolgono»;

b) al comma 4-*ter*, le parole: «i progetti» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni che svolgono attività» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le installazioni di cui all'allegato VIII-*bis* che non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29-*septiesdecies*, comma 1, ove non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-*septiesdecies*, comma 2.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 8-bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. L'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 8-*bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC)*. — 1. La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica, oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la composizione della Commissione è integrata con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in materia di interazioni tra ambiente e salute. Nelle more dell'effettiva integrazione della Commissione, la Commissione continua ad operare con la composizione di cui al primo e secondo periodo.

2. La Commissione svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-*bis* del presente decreto e, in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono nominati i componenti della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione non assumono contemporaneamente incarichi nell'ambito delle Commissioni di cui all'articolo 8. I componenti della Commissione, nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 8 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono l'incarico in tali Commissioni fino alla scadenza delle relative nomine.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede tempestivamente, con proprio decreto, alla nomina di nuovi componenti della Commissione in sostituzione di componenti dimissionari o giunti a fine mandato, in modo da mantenere la composizione dell'organo conforme alle disposizioni di cui al comma 1. Sino all'insediamento dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica, nonché da quelli giunti a fine mandato e che non si sono dimessi.

5. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la regione, provincia e comune territorialmente competenti possono designare preventivamente, e comunque entro quindici giorni dall'avvio del procedimento, un proprio esperto ai fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione.

6. I componenti di cui al comma 1, diversi dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina. Ai commissari provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, mentre per il personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo si applica quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

7. Ai commissari nominati dal Ministro ai sensi dei commi 3 e 4 si applica quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-*bis* ed il relativo compenso spetta in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e nel limite della disponibilità delle somme versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori.

8. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, definito con decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei

compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione integrata ambientale.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'autorità competente provvede a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali attività le autorità competenti garantiscono altresì, entro il medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *gg)* non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale attività si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29-*quinquies* ed è attuata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi dei servizi forniti dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), purché compatibili anche rispetto alle tempistiche del procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorità competenti adottano le necessarie azioni con gradualità tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali associazioni di categoria interessate.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-*bis* e 27-*ter*, per i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o alla procedura di VIA, l'istanza di autorizzazione integrata ambientale è presentata successivamente all'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità alla VIA o del provvedimento favorevole di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera *a)*, ove il gestore ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria presentata, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, contiene l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonché la descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in esercizio.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista» sono soppresse.

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 29-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «comma 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9-*bis*, 9-*bis*.1, 9-*ter* e 9-*quater*»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII-*bis* alla parte seconda, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-*sexies*, un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies* e dell'articolo 29-*octies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato

IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza ai requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-*bis*, 6 e 8, dell'articolo 29-*quater*.»;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma 2, le regioni hanno facoltà di emanare, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII-*bis* alla parte seconda e non rientrano nelle installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda, tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, tenendo conto delle specificità proprie del contesto regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-*sexies*, un approccio integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies* e dell'articolo 29-*octies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-*bis*, 6 e 8, dell'articolo 29-*quater*. In caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma 2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3.»;

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a pubblicare nel sito *internet* istituzionale lo schema da sottoporre alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato può formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento finale.»;

e) al comma 3, le parole: «all'emanazione delle relative» sono sostituite dalle seguenti: «all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti».

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 29-*ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonché dell'acqua riutilizzata dall'installazione;»;

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) ove necessario, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 3;»;

3) alla lettera *c)*, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli odori»;

4) alla lettera *e)*, dopo la parola: «installazione» sono inserite le seguenti: «, inclusi gli odori,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulla salute umana»;

5) alla lettera *m)*, le parole da: «, per la quale» a: «sua validazione» sono sostituite dalle seguenti: «. L'autorità competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario,»;

6) dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

«m-*bis*) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-*ter*.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, l'autorità competente, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*ter*, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in materia ambientale che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione europea, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza è inoltrata, altresì, all'autorità sanitaria individuata dalla regione, al sindaco del comune in cui è ubicata l'installazione, nonché, per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alle relative autorità competenti, e, nel caso di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy.»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4 trasmettono all'autorità competente eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione.

4-*ter*. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 4-*bis* e dell'articolo 29-*quater*, comma 4, le informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorità competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-*bis*, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta integrazioni al gestore, assegnando un termine non infe-

riore a trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino alla ricezione della documentazione integrativa. È fatta salva la facoltà per il gestore di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende ritirata.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 29-quater *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti provvedono a informatizzare la presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma 4*ter*.»;

b) al comma 2, le parole da: «non appena» sino a: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina *internet* facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui al comma 13, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed h-*bis*), nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-*nonies*, commi 1 e 3-*bis*»;

c) al comma 3, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui all'articolo 29-*ter* commi 4-*bis* e 4-*ter*.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione. L'autorità sanitaria individuata dalla regione e il sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-*sexies*, commi 9-*bis*, 9-*bis*.1 e 9-*ter*.»;

f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis* Per le autorizzazioni di competenza statale, alla conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il Ministero della salute, ai fini della definizione delle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di rispettiva competenza.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'ambito della conferenza di servizi, è acquisita la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di competenza, l'Istituto superiore di Sanità, per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;

h) il comma 7 è abrogato;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. L'autorizzazione può prescrivere, anche per quanto attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorità di controllo ambientale di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3.»;

l) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e dall'articolo 29-*ter*, comma 4-*ter*»;

m) al comma 11, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno attuazione alla disciplina regionale definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque meteoriche»;

n) al comma 12, dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

o) al comma 13:

1) alla lettera *d)*, le parole: «il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi» e la parola: «interessati» è sostituita dalla seguente: «interessate»;

2) alla lettera *e)*, dopo le parole: «limite di emissione,» sono inserite le seguenti: «i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale,»;

3) alla lettera *f)*, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 9-*bis* a 9-*quater*» e le parole: «in detto» sono sostituite dalle seguenti: «nel pertinente»;

4) dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di cui agli articoli 29-*septies*, comma 2-*bis*, e 29-*sexies*, comma 9-*bis*.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 29-quinquies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alle attività del coordinamento di cui al comma 1 possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-*ter*. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di cui all'articolo 3-*septies*, attinenti all'applicazione delle disposizioni del presente titolo.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 29-sexies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-*octies* e 9-*novies* entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, sottopone tale documento ad un primo *audit* entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9-*duodecies* e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-*octies*, comma 3, per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per verificare la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009.»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.»;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:

a) valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4-*quinquies*;

b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;

c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-*bis*;

d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;

g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;

h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;

l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.»;

d) al comma 4, le parole: «di emissione» sono soppresse;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «lettera l-*ter*.4),» sono inserite le seguenti: «e si attestino sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori prestazioni com-

plessive che l'installazione può raggiungere e mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «che non superano i» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno dei valori dei»;

f) al comma 4-*quater*:

1) al primo periodo, dopo la parola: «inquinanti» sono inserite le seguenti: «originate nell'installazione»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di depurazione esterna può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da *a)* a *d)*. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacità di recupero di risorse dal flusso;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non è maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori limite di emissione definiti in conformità al comma 4-*bis*, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies*.»;

g) dopo il comma 4-*quater*, è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. L'autorità competente, relativamente a condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:

a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate, con riferimento ad uno o più periodi e agli intervalli BAT-AEPL, nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;

b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera *a)*, che non devono essere violati durante i periodi indicati;

c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera *a)*.»;

h) al comma 5-*bis*:

1) alla lettera *a)*, dopo la parola: «commi 4-*bis* e 9-*bis*,» sono inserite le seguenti: «e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-*quinquies* e 9-*bis*.1,»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «o BAT-AEPL»;

i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di controllo delle emissioni» sono inserite le seguenti: «e delle prestazioni ambientali» e le parole: «ambientale integrata» sono sostituite dalle seguenti: «integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1-*bis*,»;

l) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «nove» e, dopo la parola: «contaminazione» sono inserite le seguenti: «, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'autorità competente, considerata estensione del sito e il rischio di contaminazione, ha facoltà di ammettere ai fini dei controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.»;

m) al comma 6-*ter*, al primo periodo, dopo la parola: «preveda» sono inserite le seguenti: «nel periodo di validità dell'autorizzazione»;

n) al comma 7, dopo la parola: «fuggitive,» sono inserite le seguenti: «per le manutenzioni,» e le parole: «di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'installazione»;

o) al comma 7-*bis*, le parole: «(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-*bis*, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non eccedente il 20 per cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati»;

p) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le condizioni dell'auto-

rizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo.»;

q) al comma 8-*bis*, le parole: «il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo»;

r) al comma 9, le parole: «del comma 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 4-*bis* e 4-*quinquies*» e dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni»;

s) al comma 9-*bis*:

1) al primo periodo, dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «, su istanza del gestore,», le parole: «porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «il conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL» e, le parole: «dell'istallazione interessata e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istallazione interessata o»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso.»;

3) al quinto periodo, le parole: «eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per garantire la coerenza con tali linee guida»;

4) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientali ai sensi dell'articolo 29-*sexies*.»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «La permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata in sede di controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera *a)*, in caso di verifica negativa, nonché in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.».

t) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*.1. In casi specifici l'autorità competente può fissare condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-*quinquies*, a condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

L'autorità competente documenta in un allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, ed è compatibile con il raggiungimento di un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee guida di cui all'allegato XII-*bis* alla parte seconda. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento dell'allegato XII-*bis*, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida.»;

u) al comma 9-*ter*, dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-*septies*,» le parole: «del comma 4-*bis* e 5-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 4-*bis*, 4-*quinquies* e 5-*bis*» la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «trenta» e le parole: «tale tecnica sia sospesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione di tale tecnica sia interrotta»;

v) il comma 9-*quater* è sostituito dal seguente:

«9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica autorità e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di inte-



resse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili;

c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.

In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-*bis*, 4-*quinquies* e 5-*bis* e all'articolo 6, comma 16, lettera *a)*, e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente all'articolo 29-*quater*, comma 13, le informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte, è comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, l'autorità competente senza indugio rivaluta di conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o apparecchiature, l'autorità competente provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai commi 4-*bis*, 4-*quinquies* e 5-*bis* e dell'articolo 6, comma 16, lettera *a)*.»;

z) dopo il comma 9-*septies* sono aggiunti i seguenti:

«9-*octies*. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma 1-*bis* è conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il gestore mette a disposizione su *internet* a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati:

a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

1) prevenire la produzione di rifiuti;

2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;

c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un *audit* energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei risultati di tale *audit* o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-*decies*.

Le informazioni messe a disposizione su *internet* ai sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero, se ciò non è possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorità competente.

9-*novies*. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale di cui al comma 9-*octies* è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, ovvero dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

9-*decies*. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-*octies*, comma 11-*ter*. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati

sviluppati in conformità a un'altra legislazione dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.

9-*undecies*. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di *audit* di cui al comma 1-*bis*, valuta la conformità dei piani di trasformazione di cui al comma 9-*decies*, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27-*quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

9-*duodecies*. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9-*undecies*. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-*octies* e 9-*novies*».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 29-septies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «rappresenta» sono inserite le seguenti: «al più tardi» e, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore»;

b) al comma 2, dopo le parole: «rigorose di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione,»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano trasmessi all'autorità competente. Il controllo di cui al presente comma è effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni pregresse.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 29-octies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «di settore», sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione europea»;

2) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute, è necessaria una revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, criteri per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali l'autorità competente in materia di tutela della salute può disporre la revisione di cui al primo periodo;»;

3) alla lettera *d)* la parola: «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «unionali»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Se il gestore, anche consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale.»;

c) al comma 6, alla lettera *a)*, le parole: «commi 3, 4 e 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*quinquies*»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. In deroga al comma 6, l'autorità competente può fissare:

a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;

b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.»;

e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui al comma 3, lettera *a)*, se avviato dopo il 1º gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*octies* e 9-*novies* un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*decies*. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato

di cui ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo 27-*quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis*, valuti la conformità dei piani di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto di esecuzione di cui all'articolo 27-*quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE.

11-*ter*. Fatto salvo l'articolo 29-*septies*, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di tale piano può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera *b)* o al comma 7-*bis*, fino a un massimo di otto anni, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;

b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda;

c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

11-*quater*. Fatti salvi gli articoli 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, e 29-*septies*, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera *a)*, e nei tempi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;

b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;

c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente verifica che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.».

Art. 16.

*Modifiche all'articolo 29-*nonies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*nonies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'installazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prima dell'attuazione di tali modifiche»;

2) al secondo periodo, le parole: «L'autorità competente,» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente si esprime in merito alle informazioni comunicate dal gestore e,» le parole: «ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva» sono sostituite dalle seguenti: «ambientale e, se del caso, le relative condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non può escludere» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;

3) al terzo periodo, dopo la parola: «Decorso» è inserita la seguente: «inutilmente»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il gestore attua le operazioni di cui al seguente elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 29-*ter* e 29-*quater*:

a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla parte seconda;

b) manutenzioni straordinarie, non già autorizzate ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, commi 7 o 9, che determinano modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;

c) interventi, non suscettibili di determinare effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente, ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento.».

Art. 17.

*Modifiche all'articolo 29-*decies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale comunicazione non è necessaria in caso di provvedimento di mera conferma del precedente quadro autorizzativo.»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «o, negli altri casi, l'autorità competente,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinandosi per gli impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri casi, l'autorità di controllo individuata dalla regione,»;

2) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«c-*bis*) se del caso, a campione e in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*ter*, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;

c-*ter*) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis*.»;

3) dopo la lettera c-*ter*, è aggiunto il seguente capoverso: «Ove la regione non abbia individuato una distinta autorità di controllo, le relative competenze si intendono attribuite all'autorità competente.»;

c) al comma 9:

1) alla lettera *b)*:

1.1.) al primo periodo, dopo le parole: «contestuale sospensione» sono inserite le seguenti: «senza indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata», le parole «o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno» sono soppresse;

1.2) al secondo periodo, le parole: «e risolto» sono soppresse e, dopo le parole: «l'inottemperanza» sono aggiunte le seguenti: «e ripristinato la conformità, dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui alla lettera *a)* del presente comma»;

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) fuori dai casi di cui alla lettera *b)*, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, alla sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver ripristinato la conformità alle condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le conformità indicate nella relazione di ispezione di cui al comma 6;»;

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9, lettere *b)* e b-*bis*) ad installazioni destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico integrato, l'autorità competente tiene conto della gravità dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla sospensione dell'erogazione di detti servizi.».

e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.

10-*ter*. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente, o nel caso di autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.

10-*quater*. L'accertamento, da parte dell'autorità di cui al comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9, lettere *b)* e b-*bis*), inerenti all'avvenuto ripristino della conformità, determina l'annullamento degli effetti di tali dichiarazioni, con conseguente applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 29-*quaterdecies*, comma 1, all'eventuale esercizio successivo a tali dichiarazioni.»;

f) al comma 11-*ter*, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.»;

g) dopo il comma 11-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«11-*quater*. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. Per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua le autorità di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

11-*quinquies*. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 273 o del titolo III-*bis* della parte quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-*quater*, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del titolo III-*bis* della parte quarta per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 29-*septies*, se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione della parte terza del presente decreto e il rispetto dei valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di concentrazione, stabiliti in conformità al presente titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-*quater*, si considera che l'installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto per gli inquinanti in questione, purché non pericolosi, in condizioni di esercizio normali.

11-*sexies*. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.



11-*septies*. Qualora le valutazioni di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, dimostrino che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorità competente si assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attività si fa carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o provinciale.

11-*octies*. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 29-undecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «significativo» sono inserite le seguenti: «sulla salute umana o» e, dopo la parola: «conseguenze» sono inserite le seguenti: «sanitarie e»;

b) al comma 2, dopo la parola: «ambientale» sono inserite le seguenti: «o sanitaria» e, dopo la parola: «conseguenze» sono inserite le seguenti: «sanitarie e»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.

3-*ter*. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-*bis* sono indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede affinché le autorità competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate immediatamente e provvede altresì a diffondere alle autorità competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da parte di altri Stati membri.

3-*quater*. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o eventi imprevisti.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 29-duodecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*duodecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «29-*sexies*, comma 9-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 9-*bis*.1, 9-*ter* o 9-*quater*, ovvero ai sensi dell'articolo 29-*octies*, commi 7-*bis*, 11-*ter* o 11-*quater*,».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 29-terdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*terdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti sulle BAT, le autorità competenti individuano, tra gli impianti già autorizzati e che svolgono le attività interessate dallo scambio di informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le autorità competenti collaborano con i gestori di tali installazioni per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo 29-*quater*, commi 1 e 13, dell'articolo 29-*sexies*, commi 1-*bis* e 6 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2. La partecipazione dei gestori è incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33, commi 3-*bis* e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-*octies*, comma 3, lettera *a)*, riferito alle installazioni che hanno contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonché integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo precedente, i controlli di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, svolti durante il periodo di raccolta dati.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se

necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo 623 del codice penale.

4-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui all'articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, nonchè con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, consentono nella fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonché di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, limitatamente alle attività di cui al titolo III-*ter*.

4-*quater*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4-*ter* il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale della ricerca (CNR).».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Art. 21.

Modifiche all'articolo 29-quaterdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, dopo la parola: «emissione» sono inserite le seguenti: «nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione»;

2) alla lettera *b)*, dopo la parola: «rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «, escluse le casistiche per cui il titolo VI della parte quarta prevede specifiche sanzioni amministrative»;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi recati dall'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis*.»;

c) al comma 12, dopo la parola: «sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative» e le parole: «competente per gli altri impianti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3 per le altre installazioni»;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Per la determinazione dell'importo della sanzione, costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.»;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.»;

f) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-*bis*. Le regioni adeguano le proprie disposizioni per garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.».

Art. 22.

Inserimento del Titolo III-ter
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-*quaterdecies*, è inserito il seguente titolo:

«TITOLO III-*ter* - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI

Art. 29-*quinquiesdecies (Ambito di applicazione)*. — 1. Fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente titolo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato VIII *bis* alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato VIII *bis*, fermo restando il regime transitorio previsto.

Art. 29-*sexiesdecies (Norme sul cumulo)*. — 1. Se due o più installazioni che svolgono attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 29-*quinquiesdecies*, anche per assicurare che tale

assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente titolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità competente tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unità singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 *ter* della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

Art. 29-*septiesdecies (Autorizzazioni e registrazioni)*. — 1. Una volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo è gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-*quaterdecies*, comma 1. Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo è conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3).

2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo.

3. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario, le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3). Il rispetto di tale impegno costituisce una condizione autorizzativa ed è conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione. Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-*bis* gli allevamenti intensivi di pollame e suini:

a) con più di 40 000 posti per il pollame;

b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg, o;

c) con più di 750 posti per le scrofe;

d) coinsediati e tecnicamente connessi con attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda.».

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3) e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attività istruttoria a carico dell'autorità competente si limita alla sola verifica della conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti.

5. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono almeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attività, comprese le modalità di stabulazione;

b) i tipi di animali;

c) il coefficiente di densità, in UBA per ettaro, calcolato conformemente all'allegato VIII-*bis*, alla parte seconda, se del caso;

d) la capacità ricettiva dell'installazione;

e) le fonti di emissione dell'installazione;

f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale;

g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle precedenti lettere.

6. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29-*quaterdecies*, comma 5, all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessità di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica.

Art. 29-*duodevicies (Obblighi del gestore)*. — 1. Costituisce condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3). I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile mediante l'impiego di modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.

2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.

3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione o nella registrazione in conformità alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3), l'autorità competente assegna al gestore un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. In caso di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29-*quaterdecies*, comma 2.

4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre

normative pertinenti dell'Unione europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Art. 29-*undevicies (Controllo)*. — 1. L'autorità competente provvede affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3) secondo quanto previsto dall'articolo 29-*duodevicies* e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e di SNPS, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente titolo.

2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nell'autorizzazione.

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al comma 2. L'autorità competente può effettuare tale richiesta anche al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3). L'autorità competente formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e informazioni aggiornati non siano già stati acquisiti dall'autorità competente.

Art. 29-*vicies (Inadempienza)*. — 1. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente titolo, l'autorità competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29-*duodevicies*, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformità.

Art. 29-*vicies semel (Informazione e partecipazione del pubblico)*. — 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-*septiesdecies*, comma 4, sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo;

b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;

c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;

d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi dell'articolo 29-*septiesdecies*, comma 4.

2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte, l'attuazione del comma 1 è garantita tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il pubblico interessato ha facoltà di partecipare proponendo osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel provvedimento finale.

3. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione o la registrazione;

b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o 2;

c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-*septiesdecies* applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo;

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo.

Art. 29-*vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi)*. — 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte nonché, ove ritenuto opportuno, le principali associazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 *decies* della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3), per condizioni uniformi di gestione degli allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità dell'allevamento, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi a:

a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) le tecniche emergenti.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, adeguata pubblicità alle norme operative emanate dalla Commissione europea.».

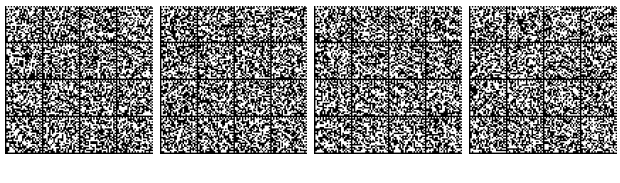

Art. 23.

Modifica della rubrica del titolo IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La rubrica del titolo IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituita dalla seguente: «VALUTAZIONI E EFFETTI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 32-bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 32-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «un impianto» sono sostituite dalle seguenti: «una installazione per la quale è stata richiesta autorizzazione integrata ambientale» e le parole: «e 29-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «29-*octies* e 29-*nonies*»;

2) al terzo periodo, le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione» e le parole: «un impianto» sono sostituite dalle seguenti: «un'installazione»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque per non meno di trenta giorni»;

c) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. L'autorità competente non può concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato che potrebbe subire tali effetti significativi.».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «dall'articolo 29-*decies*» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 29-*septies*, comma 2-*bis*, 29-*decies*, 29-*undevicies*»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-*bis*, da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.».

Art. 26.

Inserimento dell'articolo 33-bis *al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis (Risarcimento in caso di danno alla salute umana)*. — 1. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di cui al titolo III-*bis* accertata dall'autorità di controllo individuata ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, o a seguito di altra violazione delle disposizioni di cui ai titoli III-*bis* o III-*ter* della parte seconda, III-*bis* della parte quarta ovvero di cui agli articoli 273 o 275 della parte quinta del presente decreto, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile.».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 34, comma 9-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «degli allegati VIII, X e XI e XII» sono sostituite dalle seguenti: «degli allegati VIII, VIII *bis*, XI, XII e XII *bis*».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III-*bis* e del titolo III-*ter* della parte seconda»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 237-quater *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 237-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento ter-

mico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:

1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti;».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 237-quinquies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 237-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti e favorire l'accesso e la partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le autorità competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre 2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 237-quattuordecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 237-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le autorità competenti assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato all'Allegato 1 al presente Titolo.».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 273
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 16-*ter* è aggiunto il seguente:

«16-*quater*. L'autorizzazione può fissare al 1° gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente articolo o dell'articolo 29-*sexies* per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-*tricies bis)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto. Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione non sia concessa per un periodo più lungo del necessario. Le condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del pertinente piano di conformità definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti, il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità, nonché in merito ad ogni eventuale successiva modifica del piano di conformità. Le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-*quater*, comma 13.».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 275
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 275, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *b)* è abrogata.

Art. 34.

Modifiche all'articolo 298-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 298-*bis*, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «è effettuato conformemente» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema di controllo di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi» e dopo la parola: «CEN,» la parola: «conformemente» è soppressa.

Art. 35.

Modifiche all'allegato VIII alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola: «liquefazione» sono inserite le seguenti: «o pirolisi»;

b) al punto 2.3.:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a *bis)* attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW» sono soppresse;

3) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b *bis)* attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;»;

c) dopo il punto 2.6. è inserito il seguente:

«2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.»;

d) dopo il punto 3.5. è inserito il seguente:

«3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco»;

e) al punto 4.2., alla lettera *a)*, dopo le parole: «azoto, idrogeno,» sono inserite le seguenti: «tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua,»;

f) al punto 5.3.:

1) alla lettera *a)*, al numero 1), dopo la parola: «biologico» sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica o la co-digestione)»;

2) alla lettera *b)*, al numero 1), dopo la parola: «biologico» sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica)»;

g) al punto 6.2., le parole: «o tintura» sono sostituite dalle seguenti: «tintura o finitura»;

h) al punto 6.5., le parole: «residue di animali» sono sostituite dalle seguenti: «sottoprodotti di origine animale»;

i) il punto 6.6. è sostituito dal seguente:

«6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno.».

Art. 36.

Inserimento dell'allegato VIII bis *alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato VIII alla parte seconda, è inserito l'allegato VIII *bis* di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 37.

Abrogazione dell'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 38.

Modifiche all'allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2., dopo la parola: «pericolose» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti»;

b) al punto 5., dopo la parola: «tecnico» sono inserite le seguenti: «, compresi gli strumenti digitali,»;

c) al punto 9., dopo la parola: «energetica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile»;

d) al punto 10., le parole: «l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sia l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità, sia i rischi correlati»;

e) al punto 11., dopo la parola: «ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e la salute umana»;

f) al punto 12., la parola: «29-tedecies» è sostituita dalla seguente: «29-*terdecies*».

Art. 39.

Modifiche all'allegato XII-bis *alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'allegato XII-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: «Linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Principi e linee guida» e le parole: «da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo»;

b) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:

«Principi

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, rispettano i seguenti principi:

1. Costi

1.1. I costi di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.

1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.

1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;

c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.

1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera *c)*, e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali

2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti incrociati.

2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.

2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera *c)*, e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.

2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;

b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.

4. Linee guida

Al fine di guidare gestori ed autorità competenti nella corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea provvederà ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai sensi dell'articolo 15 della direttiva IED.

Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa riferimento a quanto segue.»;

c) alla lettera *a)*, dopo le parole «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

d) alla lettera *b)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

e) alla lettera *c)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

f) alla lettera *e)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

g) alla lettera *f)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

h) alla lettera *g)*, dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «e ai BAT-AEPL»;

i) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a implementare le relative modifiche, individuati considerando il particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano durata superiore a quattro anni;».

Art. 40.

*Modifiche all'allegato 1 al titolo III-*bis *alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'allegato 1 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sezione C., punto 1., secondo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente alle norme CEN.»;

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.».

Art. 41.

Modifiche all'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 4.9., dopo la parola: «informare» sono inserite le seguenti: «, senza indebito ritardo,»;

b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il provvedimento di sospensione è notificato anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni imposte.»;

c) alla parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, senza indebito ritardo,».

Art. 42.

Modifiche all'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte II, lettera *nn)*, la parola: «Allevamenti» è sostituita dalle seguenti: «Escluse le installazioni soggette al titolo III-*ter* della parte seconda, gli allevamenti».

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Disposizioni transitorie e finali anche di natura finanziaria

1. Quanto previsto dal comma 4-*quinquies* dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative all'attività principale dell'installazione;

b) per le altre installazioni, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative all'attività principale della installazione.

2. Quanto previsto dall'articolo 29-*sexies*, commi 3-*bis*, lettere da *a)* a *d)*, 4-*bis*, 4-*quater*, 9-*ter*, e all'articolo 29-*decies*, commi 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024 svolgevano attività, di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a tale data, e

a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero

b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro i successivi dodici mesi, da quando l'autorizzazione è riesaminata o aggiornata a norma dell'articolo 29-*octies*, o a norma dell'articolo 29-*nonies*, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.

3. Quanto previsto dal comma 4-*bis* dell'articolo 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, a partire da quando l'autorizzazione è riesaminata ai sensi dell'articolo 29-*octies* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.

4. Fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, alle installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a tale data.

5. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III *bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 2.3, lettera a-*bis*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1° luglio 2026, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettere *g)* e *t)*, del presente decreto.

6. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III *bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere *b)* e b-*bis*), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale di un'installazione o al più tardi entro il 1° settembre 2034, ad eccezione dell'articolo 29-*sexies*, commi 4-*quinquies* e 9-*bis*.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III-*bis* della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione vigente al 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato titolo III-*bis*, come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attività principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano dalla data di autorizzazione.

7. Alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono specificate le modalità di calcolo della capacità produttiva in UBA (unità bestiame

equivalente), le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva la possibilità per le regioni e le provincie autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di presentazione delle relative istanze, si applicano:

a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 *decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;

b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera *a)*, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;

c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera *a)*, per tutte le altre installazioni di cui al citato allegato VIII-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7, alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-*bis* della medesima parte seconda, vigenti a tale data.

9. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma del medesimo comma 9-*bis*, come modificato dal presente decreto. Tale valutazione è effettuata nell'ambito dei procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies*, al più tardi entro il 1° luglio 2030.

10. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti già concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo, qualora l'attività ecceda i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica è interrotta.

11. Per le relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non sia stata già prestata la garanzia finanziaria di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore provvede a prestare tale garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Le installazioni già autorizzate ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che per effetto delle modifiche introdotte agli allegati VIII e VIII-*bis* della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono più soggette agli obblighi di cui al medesimo titolo III-*bis*, ovvero agli obblighi di cui al titolo III-*ter* della medesima parte seconda, hanno titolo ad esercire sulla base delle autorizzazioni già rilasciate fino alla data del previsto rinnovo, e comunque fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Fermo quanto previsto dal terzo periodo, fino all'approvazione del primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe istruttorie stabilite per le istanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 29-*nonies*. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more di tale aggiornamento le tariffe istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20 per cento rispetto a quelle applicabili ai sensi delle norme previgenti.

14. Entro centottanta giorni dall'adozione delle conclusioni sulle BAT pertinenti a ciascuna delle categorie di attività di cui all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati i criteri e le soglie per individuare i casi di trasformazione industriale profonda ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-*octies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 44.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

c) l'articolo 28, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 45.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della



Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO *A*

«Allegato VIII *bis* alla Parte Seconda

Attività di cui al Titolo III-*ter* della Parte Seconda

A- Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività.

1. Allevamento di suini che raggiunge 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che raggiunge 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che raggiunge 280 o più UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione (*) per le galline ovaiole.

3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che raggiunge 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

B- Il livello di UBA raggiunto dalla capacità ricettiva di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione:

Suini:	Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ...	0,500
	Suinetti ≤ 20 kg ...	0,027
	Altri suini ...	0,300
Pollame:	Polli da carne ...	0,007
	Galline ovaiole ...	0,014
	Tacchini ...	0,030
	Anatre ...	0,010
	Oche ...	0,020
	Struzzi ...	0,350
	Altro pollame ...	0,001

(*) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato).».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal

Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 10 *(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)*. — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c)*, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70 recante: «Valorizzazione della risorsa mare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2026:

«Art. 34 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in

Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.».

— La direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L.

— Il regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 206 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— Il regolamento 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale «normativa in materia di sanità animale» è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 84.

— Il regolamento 2018/848/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.

— Il regolamento 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, è pubblicato nella G.U.U.E. 2 maggio 2024, Serie L.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003.

— La legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006.

— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2008, è convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

— Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008.

— Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 recante: «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011.

— Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante: «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2015.

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016.

— Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 2020.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2023.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20230 agosto 1997:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA))*. — 1. Le norme *della presente parte seconda* costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

c) *della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);*

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-*bis*, Parte Seconda del presente decreto.

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*;

c) *l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e VIII-*bis *alla parte seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonché a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attività contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso.».*

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

b-*bis*) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

b-*ter*) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;

g-*bis*) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-*bis* alla parte seconda del presente decreto;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;

i-*bis*) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, esclusi le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

i-*ter*) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore*, rumore, odore* o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

i-*quater*) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII *o all'allegato VIII-bis* alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività *elencate nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito* e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

i-quinquies*) valore limite di prestazione ambientale: un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;*

i-sexies*) profonda trasformazione industriale: l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;*

i-*septies*) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

i-*octies*) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

i-*nonies*) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

l) modifica: la variazione di un piano, programma*, installazione,* impianto o progetto approvato, compresi, nel caso *delle installazioni,* degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-*bis*) modifica sostanziale di un progetto, opera*, installazione,* o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento *dell'installazione,* dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII*, o l'allegato VIII*-bis*,* indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

l-*ter*) migliori tecniche disponibili (best available techniques - *BAT)*: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente *attuabili* nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, *o dell'Unione europea, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli*;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso*, comprese la salute umana e la protezione del clima*;

l-*ter*.1) "documento di riferimento sulle BAT" o "BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

l-*ter*.2) "conclusioni sulle BAT": un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili *e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito*;

l-ter.*3) norme operative: le norme per condizioni operative uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 70*-decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE come modificata dalla direttiva UE 2024/1785;*

l-*ter*.4) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-*ter*.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione *della salute umana e* dell'ambiente nel *loro* complesso o almeno lo stesso livello di protezione *della salute umana e* dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

l-quater*) livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili o BAT AEPL: gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;*

l-quinquies*) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;*

l-sexies*) valori di riferimento: la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;*

m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;

m-*bis*) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-*ter*) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;

o-*bis*) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-*bis* ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

o-*ter*) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;

o-*quater*) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

o-*quinquies*) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto *o il gestore a esercire l'installazione*;

o-sexies*) registrazione: procedura alternativa alla autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale assume impegni conformi ai requisiti previsti;*

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-*bis*) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione *della salute umana o* dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-*bis*) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-*ter*) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera *l)*;

v-*quater*) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-*quinquies*) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

v-sexies*) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)*;

v-*septies*) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-*octies*) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera *ee)*;

v-novies*) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 122;*

v-decies*) unità di bestiame (UBA): un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato VIII bis alla parte seconda;*

v-undecies*) livelli di emissione associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;*

v-duodecies*) livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;*

v-terdecies*) garanzia della conformità: i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento:*

1) *promozione della conformità;*

2) *monitoraggio della conformità;*

3) *verifica e esecuzione.*

1-*bis*. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto

di coincenerimento dei rifiuti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 237-*ter*.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Oggetto della disciplina)*. — 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-*bis*. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-*bis*) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

c-*ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*.

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell'allegato II-*bis* alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

6.1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate.

6-*bis*. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

7. La VIA è effettuata per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;

b) i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

f) i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-*bis*) e 4-*ter*), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera *d)*, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competen-

te, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

9-*bis*. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.

10-*bis*. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera *a)*, le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-*ter*, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;

b) *le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle lettere* a) *e b*-bis*) del presente comma;*

b-bis*) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII*-bis *alla parte seconda, ove non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29*-septiesdecies*, comma 1 o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29*-septiesdecies*, comma 2.*

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*quater*, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui *alla lettera* a) *e b*-bis*)* del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente *promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile*;

d-bis*) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;*

d-ter*) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 9*-octies*;*

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Competenze in materia di VAS e di AIA)*. — 1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la

cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.

4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

4-*bis*. Sono sottoposti ad AIA in sede statale *le installazioni che svolgono* attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-*ter*. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali *le installazioni che svolgono attività* di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali*, nonché le installazioni di cui all'allegato VIII*-bis *che non aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo 29*-septiesdecies*, comma 1, ove non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29*-septiesdecies*, comma 2.*

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;

d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Norme procedurali)*. — 1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

4-*bis*. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine.

4-ter*. L'autorità competente provvede a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali attività le autorità competenti garantiscono altresì, entro il medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1, lettera* gg*) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale attività si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29*-quinquies *ed è attuata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi dei servizi forniti dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), purché compatibili anche rispetto alle tempistiche del procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorità competenti adottano le necessarie azioni con gradualità tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali associazioni di categoria interessate.*».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)*. — *1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27*-bis *e 27*-ter*, per i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o alla procedura di VIA, l'istanza di autorizzazione integrata ambientale è presentata successivamente all'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità alla VIA o del provvedimento favorevole di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29*-octies*, comma 4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 29*-octies*, comma 3, lettera* a)*, ove il gestore ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria presentata, ai sensi dell'articolo 29*-octies*, comma 5, contiene l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonché la descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in esercizio.*

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le

due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-*bis* del presente articolo.

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)*. — 1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.

2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;

b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;

b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-*bis*, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)*. — 1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-*sexies*, *commi 9*-bis*, 9*-bis*.1, 9*-ter *e 9-quater*, e all'articolo 29-*octies*. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.

*2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII bis alla parte seconda, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-*sexies*, un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies *e dell'articolo 29-*octies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza ai requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-*bis*, 6 e 8, dell'articolo 29-*quater.

*2-*bis*. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma 2, le regioni hanno facoltà di emanare, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII bis alla parte seconda e non rientrano nelle installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda, tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, tenendo conto delle specificità proprie del contesto regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-*sexies*, un approccio integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies *e dell'articolo 29-*octies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-*bis*, 6 e 8, dell'articolo 29-*quater*. In caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma 2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3.*

*2-*ter*. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a pubblicare nel sito internet istituzionale lo schema da sottoporre alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato può formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento finale.*

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino *all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti* conclusioni sulle BAT.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*ter*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*sexies*. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernen-

te aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;

b) *descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonché dell'acqua riutilizzata dall'installazione;*

b-bis*) ove necessario, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 184*-ter*, comma 3;*

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione*, compresi gli odori*;

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione*, inclusi gli odori,* in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente *e sulla salute umana*;

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3;

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*. L'autorità competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario*, ulteriori e specifici approfondimenti.

m-bis*) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3*-ter.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da *a)* a *m)* del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, l'autorità competente, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3-ter*, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in materia ambientale che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione europea, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza è inoltrata, altresì, all'autorità sanitaria individuata dalla regione, al sindaco del comune in cui è ubicata l'installazione, nonché, per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alle relative autorità competenti, e, nel caso di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy.*

4-bis*. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4 trasmettono all'autorità competente eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione.*

4-ter*. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 4*-bis *e dell'articolo 29*-quater*, comma 4, le informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorità competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8*-bis*, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino alla ricezione della documentazione integrativa. È fatta salva la facoltà per il gestore di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende ritirata.*».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*quater*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-*duodecies*, comma 2. *Le autorità competenti provvedono a informatizzare la presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma 4*-ter.

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, *in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina internet facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere* b), c), e), f), g), h) *ed h*-bis*), nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29*-octies*, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29*-nonies*, commi 1 e 3*-bis.

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda. *In tale periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui all'articolo 29*-ter *commi 4*-bis *e 4*-ter.

5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione. L'autorità sanitaria individuata dalla regione e il sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies*, commi 9*-bis*, 9*-bis.*1 e 9*-ter.

5-bis*. Per le autorizzazioni di competenza statale, alla conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il Ministero della*

salute, ai fini della definizione delle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di rispettiva competenza.

6. Nell'ambito della conferenza di servizi, è acquisita la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di competenza, l'Istituto superiore di Sanità, per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. *(abrogato)*.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

8-bis*. L'autorizzazione può prescrivere, anche per quanto attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorità di controllo ambientale di cui all'articolo 29*-decies*, comma 3*.

9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda*, salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e dall'articolo 29*-ter*, comma 4-ter*.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216 *e danno attuazione alla disciplina regionale definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque meteoriche.*

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;

b) i motivi su cui è basata la decisione;

c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-*bis*, prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

d) gli estremi dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività *interessate*;

e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-*sexies*, ivi compresi i valori limite di emissione, *i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale,* in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, *commi da 9*-bis *a 9-quater*, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati *nel pertinente* comma e le condizioni imposte;

g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;

h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente;

h-bis*) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di cui agli articoli 29*-septies*, comma 2*-bis*, e 29*-sexies*, comma 9*-bis*.*

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 29- quinquies, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*quinquies (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*. — 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

2-bis*. Alle attività del coordinamento di cui al comma 1 possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

2-ter*. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di cui all'articolo 3*-septies*, attinenti all'applicazione delle disposizioni del presente titolo.*

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*sexies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*sexies (Autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-*septies*, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

1-bis*. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9*-octies *e 9*-novies *entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo 29*-decies*, comma 1, sottopone tale documento ad un primo audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9*-duodecies *e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29*-octies*, comma 3, per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per verificare la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009.*

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

3. *L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.* I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

3-bis*. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:*

a) *valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4*-quinquies*;*

b) *disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;*

c) *disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1*-bis*;*

d) *opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;*

e) *opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;*

f) *opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;*

g) *disposizioni adeguate per la manutenzione e la sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;*

h) *ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;*

i) *disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;*

l) *disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.*

4. Fatto salvo l'articolo 29-*septies*, i valori limite, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-*bis*. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.4) *e si attestino sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere e mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati* attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, *all'interno dei valori dei* BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera *a)* in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4-*ter*. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-*bis*, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-*septies*;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

4-*quater*. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti *originate nell'installazione* si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. *Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di depurazione esterna può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da* a) *a* d)*. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:*

a) *le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacità di recupero di risorse dal flusso;*

b) *le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;*

c) *l'impianto di trattamento è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;*

d) *il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non è maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi dell'installazione interessata*

fossero diretti e conformi ai valori limite di emissione definiti in conformità al comma 4-bis*, salva l'applicazione dell'articolo 29*-septies*.*

4-quinquies – *L'autorità competente, relativamente a condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo per le centrali che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:*

a) *prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate, con riferimento ad uno o più periodi e agli intervalli BAT-AEPL, nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;*

b) *tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera* a)*, che non devono essere violati durante i periodi indicati;*

c) *livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo BAT AEPL pertinente di cui alla lettera* a)*.*

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-*bis*, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-*ter*, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

5-*bis*. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-*bis* e 9-*bis e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4*-quinquies *e 9*-bis*.1,* ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL *o BAT-AEPL* verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

5-*ter*. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni *e delle prestazioni ambientali* che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione *integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1*-bis*,* nonché, quando si applica il comma 4-*bis*, lettera *b)*, una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-*octies*, commi 3 e 4.

6-*bis*. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni *quattro* anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni *nove* anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione*, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,* non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. *L'autorità competente, considerata estensione del sito e il rischio di contaminazione, ha facoltà di ammettere ai fini dei controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.*

6-*ter*. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, e che preveda *nel periodo di validità dell'autorizzazione* l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive *per le manutenzioni,* per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti *dell'installazione* sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

7-*bis*. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-*sexies*, comma 1, lettera *e)*, e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità*, comunque non eccedente il 20 per cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4*-bis *e 4 quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati* nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-*undecies*.

8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo.

8-*bis*. Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, *relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo.*

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare *dei commi 4*-bis *e 4-quinquies*, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-*nonies*, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-*nonies* non si applicano alle modifiche *e alle manutenzioni* strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

9-*bis*. In casi specifici l'autorità competente*, su istanza del gestore,* può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-*bis*, a condizione che una valuta-

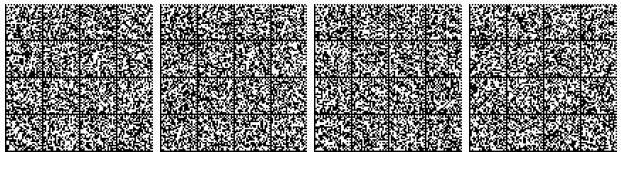

zione dimostri che *il conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL* comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali *dell'istallazione interessata o* delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. *L'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso.* I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-*bis* alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di *eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per garantire la coerenza con tali linee guida. L'autorità competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientali ai sensi dell'articolo 29-*sexies*. *La permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata in sede di controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera* a)*, in caso di verifica negativa, nonché in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.*

*9-*bis*.1 - In casi specifici l'autorità competente può fissare condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-*quinquies*, a condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:*

a) *dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o*

b) *delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.*

*L'autorità competente documenta in un allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, ed è compatibile con il raggiungimento di un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee guida di cui all'allegato XII-*bis *alla parte seconda. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento dell'allegato XII-*bis*, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida.*

9-*ter*. L'autorità competente*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-*septies*,* può accordare deroghe temporanee alle disposizioni *dei commi 4-*bis*, 4-*quinquies *e 5-bis* e dell'articolo 6, comma 16, lettera *a)*, in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a *trenta* mesi, a condizione che dopo il periodo specificato *l'applicazione di tale tecnica sia interrotta* o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

*9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica autorità e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:*

a) *approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;*

b) *risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili;*

c) *risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.*

*In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-*bis*, 4-*quinquies *e 5-*bis *e all'articolo 6, comma 16, lettera* a)*, e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente all'articolo 29-*quater*, comma 13, le informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte, è comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, l'autorità competente senza indugio rivaluta di conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o apparecchiature, l'autorità competente provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai commi 4-*bis*, 4-*quinquies *e 5-*bis *e dell'articolo 6, comma 16, lettera* a)*.

9-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera *b)* risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera *a)*, adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera *c)*, se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera *a)*, al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa

della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9-*sexies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-*septies*. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-*quinquies*, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

9-octies*. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma 1*-bis *è conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati:*

a) *gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:*

1) prevenire la produzione di rifiuti;

2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b) *gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;*

c) *per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;*

d) *un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;*

e) *le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;*

f) *il piano di trasformazione di cui al comma 9*-decies*.*

Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero, se ciò non è possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) *e* h) *del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorità competente.*

9-novies*. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale di cui al comma 9*-octies *è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, ovvero dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.*

9-decies*. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29*-octies*, comma 11*-ter*. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità a un'altra legislazione dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.*

9-undecies*. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit di cui al comma 1*-bis*, valuta la conformità dei piani di trasformazione di cui al comma 9*-decies*, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.*

9-duodecies*. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9*-undecies*. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9*-octies *e 9*-novies*.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*septies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)*. — 1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta *al più tardi* in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5*, valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore*.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1*, al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione,* fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

2-bis*. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano trasmessi all'autorità competente. Il controllo di cui al presente comma è effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni pregresse.*».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*octies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*octies (Rinnovo e riesame)*. — 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore*, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione europea*;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

c-bis*) a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute, è necessaria una revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, criteri per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali l'autorità competente in materia di tutela della salute può disporre la revisione di cui al primo periodo;*

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative *unionali*, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, lettera *b)*, ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4-bis*. Se il gestore, anche consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 4*-quater*, lettere* a)*,* b)*,* c)*, e* d)*, presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale.*

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera *b)*, la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-*sexies*, *commi 3, 4, 4*-bis *e 4-quinquies*;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera *a)*, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

7-bis*. In deroga al comma 6, l'autorità competente può fissare:* a) *valori limite di emissione per garantire che, entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;* b) *valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.*

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-*ter*, comma 4, e 29-*quater*. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-*quater*, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

11-bis*. Nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui al comma 3, lettera* a)*, se avviato dopo il 1º gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 9*-octies *e 9*-novies *un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 29*-sexies*, comma 9*-decies*. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 1*-bis*, valuti la conformità dei piani di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto di esecuzione di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE.*

11-ter*. Fatto salvo l'articolo 29*-septies*, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di tale piano può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera* b) *o al comma 7*-bis*, fino a un massimo di otto anni, a condizione che:*

a) *l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione*

e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;

b) *il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda;*

c) *durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.*

11-quater. *Fatti salvi gli articoli 29*-sexies*, comma 9*-quinquies*, e 29*-septies*, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera* a)*, e nei tempi di cui all'articolo 29*-quater*, comma 10, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;*

b) *il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;*

c) *durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente verifica che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.*».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*nonies* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore)*. — 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate *dell'installazione*, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), *prima dell'attuazione di tali modifiche*. *L'autorità competente si esprime in merito alle informazioni comunicate dal gestore e,* ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata *ambientale e, se del caso, le relative condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non può escludere* che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-*bis*), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso *inutilmente* tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-*ter* e 29-*quater* in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

3-bis*. Il gestore, attua le operazioni di cui al seguente elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 29*-ter *e 29–quater:*

a) *proroga della durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla parte seconda;*

b) *manutenzioni straordinarie, non già autorizzate ai sensi dell'articolo 29*-sexies*, commi 7 o 9, che determinano modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;*

c) *interventi, non suscettibili di determinare effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente, ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento.*

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*decies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. *Tale comunicazione non è necessaria in caso di provvedimento di mera conferma del precedente quadro autorizzativo.*

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, *coordinandosi per gli impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri casi, l'autorità di controllo individuata dalla regione,* avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;

c-bis*) se del caso, a campione e in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità di cui all'articolo 184*-ter*, comma 3*-ter*, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;*

c-ter*) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 1*-bis*.*

Ove la regione non abbia individuato una distinta autorità di controllo, le relative competenze si intendono attribuite all'autorità competente.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene

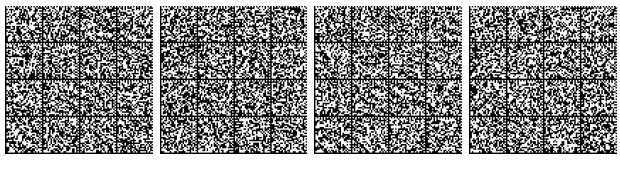

necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-*quater*, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione *senza indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata* dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato il problema che ha causato l'inottemperanza *e ripristinato la conformità, dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui alla lettera* a) *del presente comma*. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

b-bis*) fuori dai casi di cui alla lettera* b)*, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, alla sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver ripristinato la conformità alle condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le conformità indicate nella relazione di ispezione di cui al comma 6;*

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

9-bis*) Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9, lettere* b) *e b*-bis*) ad installazioni destinate all'erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico integrato, l'autorità competente tiene conto della gravità dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla sospensione dell'erogazione di detti servizi.*

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

10-bis*. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.*

10-ter*. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente, o nel caso di autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.*

10-quater*. L'accertamento, da parte dell'autorità di cui al comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9, lettere* b) *e b*-bis*), inerenti all'avvenuto ripristino della conformità, determina l'annullamento degli effetti di tali dichiarazioni, con conseguente applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 29*-quaterdecies*, comma 1, all'eventuale esercizio successivo a tali dichiarazioni.*

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

11-*bis*. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 6-*ter*, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

11-*ter* Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-*bis*, lettera *d)*, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009;

c-bis*) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.*

11-quater*. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. Per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua le autorità di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.*

11-quinquies*. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 273 o del titolo III*-bis *della parte quarta e il rispetto dei*

valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente Titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-quater*, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del titolo III*-bis *della parte quarta per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 29*-septies*, se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di applicazione della parte terza del presente decreto e il rispetto dei valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di concentrazione, stabiliti in conformità al presente titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11*-quater *del presente articolo, si considera che l'installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto per gli inquinanti in questione, purché non pericolosi, in condizioni di esercizio normali.*

11-sexies*. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.*

11-septies*. Qualora le valutazioni di cui all'articolo 29*-sexies*, comma 4*-bis*, dimostrino che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorità competente si assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attività si fa carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o provinciale.*

11-octies*. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo.*».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*undecies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*undecies (Incidenti o imprevisti)*. — 1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo *sulla salute umana o* sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze *sanitarie e* ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale *o sanitaria* territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze *sanitarie e* ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

3-bis*. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.*

3-ter*. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3*-bis *sono indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede affinché le autorità competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate immediatamente e provvede altresì a diffondere alle autorità competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da parte di altri Stati membri.*

3-quater*. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o eventi imprevisti.*».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*duodecies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*duodecies (Comunicazioni)*. — 1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.

1-*bis*. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-bis*, 9*-bis*.1, 9*-ter *o 9*-quater*, ovvero ai sensi dell'articolo 29*-octies*, commi 7*-bis*, 11*-ter *o 11*-quater*,* le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.

2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 29-*quater*, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-*decies*, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*terdecies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*terdecies (Scambio di informazioni)*. — 1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-*duodecies* e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.

2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. *Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti sulle BAT, le autorità competenti individuano, tra gli impianti già autorizzati e che svolgono le attività interessate dallo scambio di informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le autorità competenti collaborano con i gestori di tali installazioni per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo 29-*quater*, commi 1 e 13, dell'articolo 29-*sexies*, commi 1-*bis *e 6 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2. La partecipazione dei gestori è incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33, commi 3-*bis *e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-*octies*, comma 3, lettera* a)*, riferito alle installazioni che hanno contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonché integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo precedente, i controlli di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, svolti durante il periodo di raccolta dati.*

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

*4-*bis*. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo 623 del codice penale.*

*4-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui all'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, nonché con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, consentono nella fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonché di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, limitatamente alle attività di cui al titolo III-*ter.

*4-*quater*. *Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4-*ter *il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale della ricerca (CNR). Per l'attuazione del comma 1, lettera* b)*, è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.*».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 29-*quaterdecies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29-*quaterdecies (Sanzioni)*. — 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione *nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione*, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti*, escluse le casistiche per cui il titolo VI della parte quarta prevede specifiche sanzioni amministrative*;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità com-

petente la comunicazione prevista all'articolo 29-*decies*, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-*undecies*, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*undecies*.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-*quater*, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. *La medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi recati dall'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni *amministrative* sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità *di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3 per le altre installazioni*.

*12-*bis *Per la determinazione dell'importo della sanzione, costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.*

*13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.*

*13-*bis*. Le regioni adeguano le proprie disposizioni per garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.*

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.».

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 32-*bis*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32-*bis (Effetti transfrontalieri)*. — Nel caso in cui il funzionamento di *una installazione per la quale è stata richiesta autorizzazione integrata ambientale* possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-*ter*, 29-*quater 29*-octies *e 29-nonies*, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui *l'installazione* non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di *un'installazione* possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente*, e comunque per non meno di trenta giorni*.

2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto.

2-ter. *Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. L'autorità competente non può concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato che potrebbe subire tali effetti significativi*.».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 33 *(Oneri istruttori)*. — 1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-*bis*. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-*nonies* o del riesame di cui all'articolo 29-*octies* e per i successivi controlli previsti *dagli articoli 29-*septies*, comma 2-*bis*, 29-*decies*, 29-undevicies* sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Par-

te Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-*bis*. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 3-*ter*. Nelle more del decreto di cui al comma 3-*bis*, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2008.

*4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-*bis*, da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma*.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 34 *(Norme tecniche, organizzative e integrative)*. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;

b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;

c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;

d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;

e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente.

9. Salvo quanto disposto dai commi 9-*bis* e 9-*ter*, le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9-*bis*. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.

9-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica *degli allegati VIII, VIII bis, XI, XII e XII bis* emanate dalla Commissione europea.».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'articolo 213, del citato del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 213 *(Autorizzazioni integrate ambientali)*. — 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del *titolo III*-bis *della*

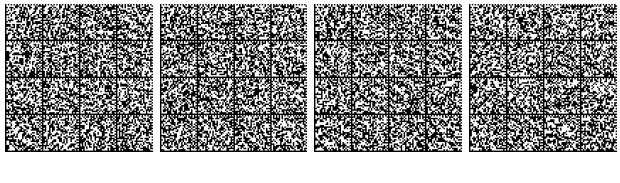

parte seconda, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

b) *i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.».*

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'articolo 237-*quater*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 237-*quater (Ambito di applicazione ed esclusioni)*. — 1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) *gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:*

1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti;

b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

1) rifiuti di cui all'articolo 237-*ter*, comma 1, lettera *s)*, numero 2);

2) rifiuti radioattivi;

3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;

c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.».

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'articolo 237-*quinquies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 237-*quinquies (Domanda di autorizzazione)*. — 1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-*bis* della Parte Seconda.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;

b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;

c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;

d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV;

e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3-bis*. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti e favorire l'accesso e la partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le autorità competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre 2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*.».

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'articolo 237-quattuordecies, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 237-quattuordecies *(Domanda di autorizzazione)*. — 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta. *Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.*

1-bis*. Le autorità competenti assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato all'Allegato 1 al presente Titolo.*

2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto 1.

3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO_2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO_2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

4. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacità nominale inferiore a 6t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.

5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorità competente, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-*octies* e 237-*nonies*:

a) tempo di permanenza;

b) temperatura minima;

c) tenore di ossigeno.

9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies.

12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.».

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'articolo 273, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 273 *(Grandi impianti di combustione)*. — 1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.

3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-*nonies*. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.

3-*bis*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-*ter*. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto.

4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;

c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-*bis* alla Parte Seconda;

d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.

4-*bis*. Se l'esenzione prevista dal comma 4 è concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta.

5. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-*bis* della Parte Seconda.

6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.

7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o più canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.

8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità

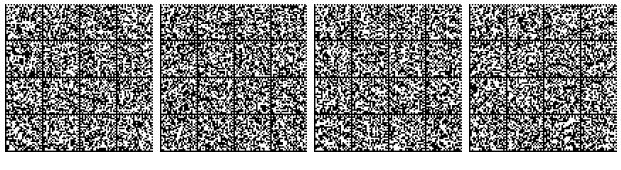

competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.

11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.

12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Nel caso in cui tale fattibilità sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, l'autorità competente, tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale soluzione.

13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore, come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunità europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:

a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;

b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;

d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) le batterie di forni per il coke;

g) i cowpers degli altiforni;

h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;

i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;

l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, fatte salve le disposizioni alle stesse espressamente riferite;

m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas;

m-*bis*) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.

16-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;

b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;

c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO_2.

16-*ter*. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-*bis*, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO_2.

16-quater. *L'autorizzazione può fissare al 1° gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente articolo o dell'articolo 29*-sexies *per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2, comma 17 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies* bis) *del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto. Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione non sia concessa per un periodo più lungo del necessario. Le condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del pertinente piano di conformità definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti, il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità, nonché in merito ad ogni eventuale successiva modifica del piano di conformità. Le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29*-quater*, comma 13*.».

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'articolo 275 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 275 *(Emissioni di COV)*. — 1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.

2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano, secondo le modalità di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le attività di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto com-

prendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.

4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*ter*, in conformità a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.

5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attività degli stabilimenti esistenti.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.

6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2 nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l'autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.

7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268.

9. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.

10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.

11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale:

a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi;

b) (abrogata).

12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purché le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.

13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

14. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.

15. Se due o più attività effettuate nello stesso stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente può:

a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività; o

b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera *a)*; la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.

16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N m^3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm^3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purché, sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.

18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010. Copia della relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia tali informazioni alla Commissione europea.

18-*bis*. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.

19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. È fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente nuove auto-

rizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:

a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;

b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;

c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;

d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.».

Note all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'articolo 298-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 298-*bis (Attività di produzione di biossido di titanio e solfati di calcio)*. — 1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($FeSO_4H_2O$; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1 titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;

c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;

d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere *b)* e *c)* e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

1-*bis*. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.

1-*ter*. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull'ambiente, finché la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-*bis*.

2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-*bis*. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle installazioni.

3. Le autorità competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3. relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-*bis*. Il controllo *e il sistema di controllo di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi* alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

3-*bis*. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-*undecies*.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all'articolo 29-*terdecies*, comma 2, con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:

a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;

b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;

c) i risultati delle analisi;

d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.

6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.

6-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-*ter*. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.».

Note all'art. 35:

— Si riporta il testo dell'allegato VIII, parte seconda, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Allegato VIII

Inquadramento generale

A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-*bis* alla Parte Seconda.

B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere *a)* e *b)*.

C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-*quinquies* e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e

b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.

1. Attività energetiche

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

1.2. Raffinazione di petrolio e di gas

1.3. Produzione di coke

1.4. Gassificazione o liquefazione *o pirolisi* di:

a) carbone;

b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-*bis* attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

a bis) *attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;*

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;

b bis) *attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;*

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.

2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:

a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio

a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.

4. Industria chimica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) gomme sintetiche;

l) sostanze coloranti e pigmenti;

m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, *tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua,* biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6. Fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

a) trattamento biologico;

b) trattamento fisico-chimico;

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;



e) rigenerazione/recupero dei solventi;

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;

g) rigenerazione degli acidi o delle basi;

h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;

i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico *(come la digestione anaerobica o la co-digestione)*;

2) trattamento fisico-chimico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico *(come la digestione anaerobica)*;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attività

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;

c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli *OSB)*, pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o *tintura o finitura* di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di *sottoprodotti di origine animale* con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

6.9. Cattura di flussi di CO_2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.».

Note all'art. 36:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 37:

— L'allegato X, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recava: «Disciplina dei combustibili».

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'allegato XI, parte seconda, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Allegato XI Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

2. Impiego di sostanze meno pericolose*, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti*.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico*, compresi gli strumenti digitali,* e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica*, nonché riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile*.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo *sia l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità, sia i rischi correlati*.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente *e la salute umana*.

12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo *29-terdecies*, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche.».

Note all'art. 39:

— Si riporta il testo dell'allegato XII-*bis*, parte seconda, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Allegato XII-*bis* (*Principi e linee guida* sui criteri *da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo* 29-*sexies*, comma 9-*bis*)

Principi

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies*, comma 9*-bis*, rispettano i seguenti principi:*

1. Costi

1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies*, comma 9*-bis*, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.*

1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.

1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a) *rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;*

b) *comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;*

c) *sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.*

1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c)*, e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.*

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali

2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies*, comma 9*-bis*, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti incrociati.*

2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.

2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c)*, e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.*

2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a) *un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;*

b) *l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.*

4. Linee guida

Al fine di guidare gestori ed autorità competenti nella corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea provvederà ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai sensi dell'articolo 15 della direttiva IED. Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa riferimento a quanto segue.

Le deroghe di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:

a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* non garantisce alcun effetto benefico nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione;

b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore;

c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* permetterebbe di conseguire benefici effetti ambientali che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina IPPC;

d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore;

e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno sì che il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento;

f) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame;

g) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL *e ai BAT-AEPL* per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT;

h) *è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a implementare le relative modifiche, individuati considerando il particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano durata superiore a quattro anni;*

i) l'installazione, o la parte di installazione, è utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o processi;

j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorità competente.».

Note all'art. 40:

— Si riporta il testo dell'allegato 1, titolo III-*bis*, , parte quarta, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

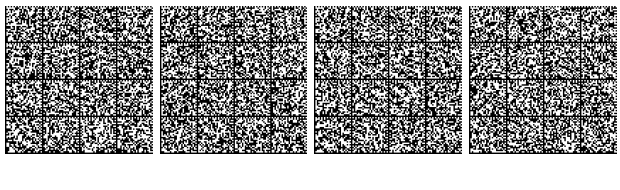

"Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3

Polvere totale	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	10
Acido cloridrico (HCl)	10
Acido fluoridrico (HF)	1
Biossido di zolfo (SO2)	50
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	200
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora	400
Ammoniaca (NH3)	30

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3

		(100%) A	(97%) B
a)	Polveri totali	30	10
a)	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a)	Acido cloridrico (HCl)	60	10
a)	Acido fluoridrico (HF)	4	2
a)	Biossido di zolfo (SO2)	200	50
a)	Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	400	200
a)	Ammoniaca (NH3)	60	30

3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm3

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	0,05 in totale
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	0,5 in totale

Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C.

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1)	0,1 ng/Nm3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)	0,01 mg/Nm3
c)PCB-DL (3)	0,1 ng/Nm3

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene

Dibenz[a, h]antracene

Benzo[h]fluorantene

Benzo[j]fluorantene

Benzo[k]fluorantene

Benzo[a]pirene

Dibenzo[a, e]pirene

Dibenzo[a, h]pirene

Dibenzo[a, i]pirene

Dibenzo[a, l]pirene

Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenere	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m3 come valore medio orario.

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis della Parte IV:

- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,

nonché un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula

$$Es. = \frac{21 - Os}{21 - Om} \times Em$$

nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%.

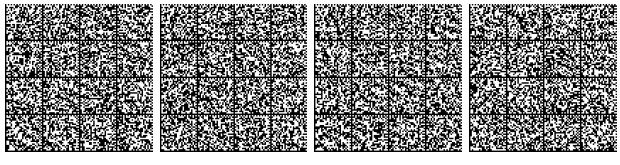

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.
Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) per il monossido di carbonio (CO):
- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, primo trattino;
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";
c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;
d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani, gli idrocarburi policiclici aromatici, e i policlorobifenili (PCB-DL), durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. *Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente alle norme CEN.* Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. *Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.*
L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Polveri totali	30%
Carbonio organico totale	30%
Acido cloridrico	40%
Acido fluoridrico	40%

Biossido di zolfo	20%
Biossido di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%
Ammoniaca	30%

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:

Parametro	Metodo
Temperatura	UNI EN ISO 16911:2013
Pressione	UNI EN ISO 16911:2013
Velocità	UNI EN ISO 16911:2013
Portata	UNI EN ISO 16911:2013
Umidità	UNI EN 1479art0:2006
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2006
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010
Acido Fluoridrico (HF)	ISO15713 :2006
Ossidi Di Azoto (NOx) Espressi Come NO2	UNI EN 14792 : 2006
Ammoniaca (NH3)	EPA CTM-027 :1997
Biossido Di Zolfo (SO2)	UNI EN 14791:2006
Monossido Di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006
TOC Espresso Come C	UNI EN 12619 : 2013
PCDD/PCDF Come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
PCB-Dl come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
IPA	ISO 11338 -1 e 2 : 2003
Polveri	UNI EN 13284-1: 2003
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211:2003
Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	UNI EN 14385:2004

In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione è calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi

Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.

	95%	100%
a) Solidi sospesi totali	30 mg/l	45 mg/l
b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)		0,03 mg/l
c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)		0,05 mg/l
d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (TI)		0,05 mg/l
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico As		0,15 mg/l
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)		0,2 mg/l
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)		0,5 mg/l
h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)		0,5 mg/l
i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)		0,5 mg/l
l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)		1,5 mg/l
m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) come Teq		0,3 ng/l
n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		0,0002 mg/l
o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come Teq		0,3 ng/l

E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO

1. Misurazioni

a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;

b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;

c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);

d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi;

d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.

2. Valutazione dei risultati delle misurazioni

I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lett. a);

b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);

c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).”.

Note all'art. 41:

— Si riporta il testo dell'allegato II, alla parte quinta, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

"Allegato II Grandi impianti di combustione
Parte I
Disposizioni generali
1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) impianto multicombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;
c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile:
- rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
- rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
- rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
- rifiuti di sughero;
- rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e da una turbina;
e) ore operative: il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall 'autorizzazione.
1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.
2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988.
2.1 I gestori degli impianti anteriori al 1988 presentano all'autorità competente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione è presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente titolo e l'autorità competente, in caso di approvazione della richiesta di esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione in atto con la procedura prevista dall'articolo 269. La richiesta di esenzione è approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale. Tutti i predetti provvedimenti

autorizzativi indicano le ore operative approvate per ogni anno del funzionamento residuo degli impianti. In caso di approvazione il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate e quelle non utilizzate che sono state autorizzate per il restante periodo di funzionamento degli impianti.

2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade se il gestore presenta, successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 6, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il gestore trasmette all'autorità competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel caso in cui l'autorità competente non approvi la relazione tecnica o il progetto di adeguamento

2.3 Gli impianti per cui l'esenzione è stata approvata ai sensi del punto 2.1 e non è decaduta ai sensi del punto 2.2 non possono, in alcun caso, funzionare per più di 20.000 ore operative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015.

3. Impianti multicombustibili

3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.

3.2. L'autorità competente applica la seguente procedura:

a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;

b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:

a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;

b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante,

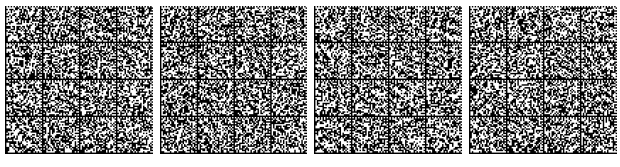

previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm3 per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm3 per gli altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o più combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.
4. Monitoraggio e controllo delle emissioni
4.1 A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, negli impianti di cui all'articolo 273, commi 3 e 4, di potenza termica nominale pari o superiore a 300MW e negli impianti di cui all'articolo 273, comma 2, di potenza termica nominale pari o superiore a 100MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso, sono effettuate in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorità competente può non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorità competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi è la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e degli ossidi di azoto nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o,

laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalità di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorità competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.
4.7. L'autorità competente in sede di autorizzazione può stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei casi non previsti dai paragrafi precedenti.
4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle emissioni degli impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni dell'allegato VI.
4.9. Le autorità competenti stabiliscono, in sede di autorizzazione, le modalità e la periodicità secondo cui i gestori devono informare*, senza indebito ritardo,* le stesse autorità circa i risultati delle misurazioni continue, i risultati della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, i risultati delle misurazioni discontinue, nonché circa i risultati di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
4.10. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati nella parte II sezione 1, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. L'autorità competente stabilisce inoltre, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto.
5. Conformità ai valori limite di emissione
5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite.
5.2. Nel caso in cui l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, richieda soltanto misurazioni discontinue o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6, si considerano rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure disciplinate nell'allegato VI non superano tali valori limite di emissione.
[5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione ed il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei pertinenti valori limite di emissione.]

5.4. I valori medi convalidati di cui al punto 5.3. sono determinati in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, paragrafo 5.
6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento
6.1. L'autorità competente può concedere sospensioni dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 273 per il biossido di zolfo, per periodi massimi di sei mesi, a favore degli impianti che, ai fini del rispetto di tali valori utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa di un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile, derivante da una grave ed eccezionale difficoltà di reperimento sul mercato, non siano in grado di rispettare i predetti valori limite. *Il provvedimento di sospensione è notificato anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni imposte.*
6.2. L'autorità competente può concedere deroghe all'applicazione dei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273, a favore degli impianti che normalmente utilizzano soltanto combustibili gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi, nel caso in cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura di gas, tali impianti debbano eccezionalmente ricorrere all'uso di altri combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni o, se esiste una assoluta necessità di continuare le forniture di energia, per un periodo più lungo.
6.3. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, informa tempestivamente tale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse per i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2.
6.4. In caso di guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore. In caso di mancato ripristino funzionale l'autorità competente può prescrivere la riduzione o la cessazione dell'attività oppure l'utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di combustione non può funzionare in assenza di impianti di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le centoventi ore nell'arco di qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame. L'autorizzazione prevede l'installazione di idonei sistemi di misurazione dei periodi di funzionamento degli impianti di abbattimento.
6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto 6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi.
6.6. L'autorità competente può concedere deroghe al limite di ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti dal punto 6.4, nei casi in cui sussista la necessità assoluta di mantenere la fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito, per il periodo di tempo corrispondente alla durata della deroga, da un impianto in grado di causare un aumento complessivo delle emissioni.
Parte II
Valori limite di emissione
Sezione 1
Valori limite di emissione di SO_2 - Combustibili solidi
A.
1. Valori limite di emissione SO_2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O_2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa	Torba
50-100	400	200	300

100-300	250	200	300
> 300	200	200	200

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm3 per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore é tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

B.

Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa	Torba
50-100	200	100	200
100-300	100	100	100
> 300	75	75	75

C.

1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili:

Potenza termica nominale totale (MW)	Impianti anteriori al 2002	Impianti anteriori al 2013	Altri impianti
50-100	80%	92%	93%
100-300	90%	92%	93%
> 300	96%(*)	96%	97%

(*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%

2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm3.

3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, é tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga.

Sezione 2

Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi

A.

1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:

Potenza termica nominale totale (MWth)	valore limite di emissione di SO2 (mg/Nm3)
50-100	350
100-300	250
> 300	200

2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm3 per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm3 per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore é tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

B.

Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:

Potenza termica nominale totale (MWth)	valore limite di emissione di SO2 (mg/Nm3)
50-100	350
100-300	200
> 300	150

Sezione 3

Valori limite di emissione di SO2- Combustibili gassosi

A.

Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:

Gas naturale ed altri gas	35
Gas liquido	5
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke	400
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni	200

Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm3.

Sezione 4

Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2) e di CO

A.

1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	300	300	450
100-300	200	250	200

> 300	200	200	150

2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3.

3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

A-bis

1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:

Tipo impianto	NOx	CO
alimentato con gas naturale,* ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	100	100
alimentato con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)	-
alimentato con gas diversi da quelli specificamente previsti dalla presente tabella, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)	-
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale*	50	100
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale*	120	-
Motori a gas	100	100

* Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% in volume di inerti ed altri costituenti.

2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm3 le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate:

- in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;
- in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
- per trasmissioni meccaniche.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza η , determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx é pari a 50 x η/35%.

3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione può prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm3 se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm3 se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore é tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un

documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/Nm3.

5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

B.

1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	150	180 per biomasse solide e torba	150
		200 per biomasse liquide	
100-300	100	180 per biomasse solide e torba	100
		200 per biomasse liquide	
> 300	100	150	100

2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3 e di CO pari a 100 mg/Nm3.

3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

B-bis

1. Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm3 per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi).

Tipo impianto	NOx	CO
diverso dalle turbine a gas e dei motori a gas	100	100
Turbine a gas (comprese le CCGT)	30 *	100
Turbine a gas per Trasmissione meccanica (comprese le CCGT)	50 *	100
Motori a gas	75	100

*Se il grado di efficienza η , determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx è pari a 30 x η/35%, o in caso di CCGT utilizzate per trasmissioni meccaniche è pari a 50 x η/35%.

2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera



B-bis. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

Sezione 5

Valori limite di emissione delle polveri

A.

1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite ed altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	30	30	30
100-300	25	20	25
> 300	20	20	20

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm3 per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.

B.

1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Biomassa e torba	altri combustibili solidi o liquidi
50-300	18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide	20
> 300	18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide	10

2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.

Gas diversi da quelli indicati nella presente tabella	5
Gas di altiforni	10
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati in stabilimenti diversi da quello di produzione	30

Sezione 6

Valori limite di emissione per alcuni metalli e loro composti

Valori limite di emissione di metalli e loro composti espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati a tutti i grandi impianti di combustione.

Impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 50MW e inferiore o pari a 100MW

Inquinante	Valore limite di emissione (mg/Nm3)
Be	0.08
Cd + Hg + TI	0.20

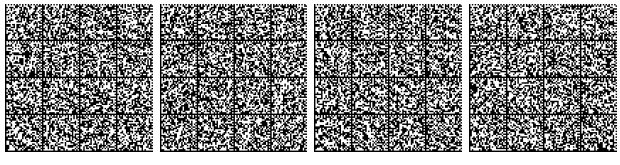

As + Cr (VI) + Co + Ni (frazione respirabile ed insolubile)	0.80
Se + Te + Ni (sotto forma di polvere)	1.60
Sb +Cr (III) + Mn + Pd + Pb + Pt + Cu + Rh + Sn + V	8.00

Impianti di potenza termica nominale superiore a 100MW

Inquinante	Valore limite di emissione (mg/Nm3)
Be	0.05
Cd + Hg + TI	0.10
As + Cr (VI) + Co + Ni (frazione respirabile ed insolubile)	0.50
Se + Te + Ni (sotto forma di polvere)	100
Sb +Cr (III) + Mn + Pd + Pb + Pt + Cu + Rh + Sn + V	5.00

Sezione 7

Valori limite di emissione di alcuni inquinanti espressi in mg/Nm3 (tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi).

1. Impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 50MW

Inquinante	Valore limite di emissione (mg/Nm3)
CO	250
sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale	300 mg/m3
cloro	5 mg/m3
idrogeno solforato	5 mg/m3
bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico	5 mg/m3
fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico	5 mg/m3
ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico:	100 mg/m3

2. I valori di emissione per le sostanze cancerogene tossiche per la riproduzione e mutagene e quelle di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate sono quelli riportati nell'allegato I, parte II, punti 1.1 e 1.2.

3. Fatto salvo quanto previsto nella sezione 6, i valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riportate nell'allegato I, parte II, sono i seguenti:

sostanze appartenenti alla classe I	0,2 mg/m3
sostanze appartenenti alla classe II	2 mg/m3
sostanze appartenenti alla classe III	10 mg/m3

4. I valori di emissione di cui ai punti 1, 2 e 3 costituiscono valori di emissione minimi e massimi coincidenti.

Sezione 8

Misurazione e valutazione delle emissioni

1. Le misurazioni in continuo di cui alla parte I, paragrafo 4, devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in



continuo del tenore di vapore acqueo dell'effluente gassoso può non essere effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.
2. Il campionamento e l'analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorità competente dei risultati di tale verifica.
4. I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Biossido di zolfo	20%
Ossidi di azoto	20%
Polveri	30%
Monossido di carbonio	10%

5. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo, non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti*, senza indebito ritardo,* per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo.
6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalità atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).

Parte III

Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto

A

Anno di riferimento:	Data:
Ragione sociale:	
Sede legale	
Comune:	Via/Piazza:
Provincia:	
Sede impianto	
Comune:	Via/Piazza:
Provincia:	
Referente per quanto comunicato	
Nome:	Cognome:
N. telefono:	N. fax
Indirizzo posta elettronica:	Indirizzo posta ordinaria (se diverso da sede impianto):

B

	Data messa in esercizio impianto:	
	Data rilascio dell' autorizzazione:	
	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione :	
	Potenza termica nominale:	
	Ore operative	
per l'anno di riferimento:		
Tipologia impianto:	Raffineria	
	Turbina a gas	
	Caldaia	
	Motore diesel	
	Motore a gas	
	Altro (specificare)	
Tecniche di abbattimento delle emissioni in atmosfera	Sistemi di assorbimento (torri a riempimento, colonna a piatti)	
	Sistemi di assorbimento	
	Sistemi per la conversione termica	
	Sistemi per la conversione catalitica	
	Sistemi meccanici centrifughi (ciclone, multiciclone)	
	Sistemi ad umido (torri di lavaggio)	
	Sistemi elettrostatici	
	Sistemi a tessuto (filtri a manica)	
Combustibili utilizzati		
Combustibile	Quantità utilizzata	Apporto di energia
Biomasse	t/anno:	TJ / anno:
Carbone	t/anno	TJ / anno:
Lignite	t/anno	TJ / anno:
Torba	t/anno	TJ / anno:
Altri combustibili solidi (specificare)	t/anno:	TJ / anno:
Combustibili liquidi	t/anno:	TJ / anno:
Gas naturale	Sm3/anno:	TJ / anno:
Gas diversi dal gas naturale (specificare)	Sm3/anno:	TJ / anno:
Emissioni in atmosfera		
SO2:	t/anno:	

NOx (espressi come NO2):	t/anno:
Polveri:	t/anno:

[13] Esclusivamente per i gestori degli impianti costruiti o autorizzati dopo il 1° luglio 1988.

Parte IV

Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri per la elaborazione della relazione alla Commissione europea.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora la relazione di cui all'articolo 274, comma 1, sulla base dei dati sulle emissioni totali annue di biossido di zolfo e ossidi d'azoto, trasmessi dai gestori ai sensi dell'articolo 274, comma 4. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto di combustione addiziona separatamente, per ogni inquinante, la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli effluenti gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali sono determinate dal gestore sulla base delle disposizioni di cui alla parte I, paragrafo 4, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni. Ai fini della trasmissione dei dati previsti dall'articolo 274, le emissioni annue e le concentrazioni delle sostanze inquinanti negli effluenti gassosi sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni della parte I, paragrafi 4 e 5.

Parte V

[Massimali e obiettivi di riduzione i emissioni di SO2 e NOx per gli impianti esistenti

	SO2	NOx
Emissioni per i grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)	2450	580
Massimale di emissione (Kton/anno)		
1993	1715	570
1998	1500	406
2003	900	-
% di riduzione delle emissioni		
1993	-30	-2
1998	-39	-30
2003	-63	-].”.

Note all'art. 42:

— Si riporta il testo dell'allegato IV, parte quinta, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

"Allegato IV Impianti e attività in deroga
Parte I
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attività:
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3 /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

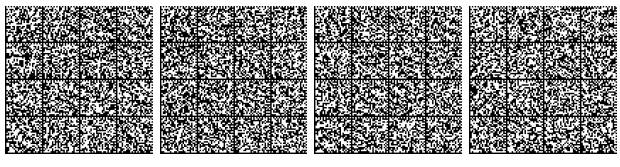

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi di materiali vegetali.
kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet».
kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.
kk-sexies) turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.



Parte II
Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attività:
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) *Escluse le installazioni soggette al Titolo III-ter della parte Seconda, gli allevamenti* effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500

Struzzi Da 700 a 1.500

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.”.

Note all’art. 43:

— Per il testo dell’articolo 29-*sexies* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 13.

— Per il testo dell’allegato VIII del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 35.

— Per il testo dell’articolo 29-*decies* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 17.

— Per il testo dell’articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 15.

— Per il testo dell’articolo 29-*nonies* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 16.

— La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, (relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame «prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento») è pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.

— Per il testo dell’allegato VIII-*bis* della parte seconda del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 36.

— Per il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 2.

— Per il testo dell’articolo 29-*ter* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 10.

— Per il testo del Titolo III-*ter* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 22.

— Per il testo dell’art. 33 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note all’articolo 25.

26G00213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell’idoneità al Centro di saggio «Syngenta Italia S.p.a.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l’incarico di direttore dell’ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi genera-